



Delibera della Giunta Regionale n. 336 del 29/07/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 9 - UOD Tutela qualità, tracciabil prod agricolt e zootecnici serv di svil agric

Oggetto dell'Atto:

RECEPIMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE N.180 DEL 23.01.2015 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL REGIME DI CONDIZIONALITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N.1306/2013. ALLEGATO

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. il Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio di riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC) ha subordinato l'erogazione del sostegno diretto al rispetto di un pacchetto normativo di stretta derivazione comunitaria (atti) in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere animale ed istituito un quadro comunitario teso ad assicurare il mantenimento in buone condizioni agronomiche ed ambientali delle terre agricole, all'interno del quale gli stati membri adottano norme che tengano conto dei requisiti locali specifici (Standard); l'insieme degli atti e degli standard a cui è subordinata l'erogazione di alcuni benefici di natura comunitaria costituisce il "Regime di condizionalità";
- b. il Regolamento (CE) n. 73 del Consiglio del 19 gennaio 2009, ha stabilito norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della PAC ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che ha provveduto, tra l'altro, ad aggiornare il "Regime di condizionalità", abrogando il sopracitato Regolamento (CE) n. 1782/03;
- c. il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ha stabilito norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che ha abrogato il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- d. il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ha stabilito regole sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, ha abrogato i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e al Titolo VI ha disciplinato la "condizionalità" introducendo una modifica agli allegati II e III del sopracitato Reg. (CE) n. 73/2009 e in particolare:
 - i. all'art. 91 ha previsto che il mancato rispetto delle regole di condizionalità, stabilite dall'articolo 93, comporti l'applicazione di una sanzione amministrativa – definita ai sensi dell'art. 99 quale riduzione o esclusione dell'importo dei pagamenti elencati all'articolo 92 - che si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario e qualora l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario e/o interessi la superficie dell'azienda del beneficiario. Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, tale sanzione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - ii. all'art. 92 ha stabilito che la condizionalità si applichi ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e i premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013. La sanzione

prevista in tale articolo non si applica inoltre al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

iii. all'art. 93 ha stabilito che la condizionalità riguardi i criteri di gestione obbligatori (CGO) - previsti dal diritto dell'Unione - e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale (BCAA). Inoltre, per il 2015 e il 2016, specifica che le regole di condizionalità comprendono anche l'obbligo di mantenimento dei pascoli permanenti, intendendo per «pascolo permanente» il pascolo quale definito all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 nella sua versione originale;

e. con Decreto Ministeriale 180 del 23.01.15 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha provveduto a recepire la nuova disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n°1306/2013 e ad abrogare il D.M. n. 30125/2009 e ss.mm.ii. (recepimento del regolamento (CE) n°73/2009).

CONSIDERATO che:

a. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 03.06.14, la Regione Campania aveva recepito la disciplina del regime di condizionalità così come indicato nel D.M. 30125/2009 e ss.mm.ii., completando la stessa con la normativa regionale in vigore sulle materie di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere animale ed adattando le norme ai requisiti territoriali specifici;

b. il sopracitato DM n. 180 all'art.22. stabilisce che le Regioni e le Province Autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base all'art. 3 ed agli allegati 1 e 8;

c. è pertanto necessario ed urgente predisporre l'elenco degli impegni applicabili a livello regionale in conformità a quanto riportato negli allegati 1 e 8 del D.M n 180 del 23.01.15;

d. che l' UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha provveduto a interpellare, a partire dal 17.02.15, le diverse UOD, nell'ambito delle materie di propria competenza, appartenenti alla stessa Direzione per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale e alla Direzione Generale per l'Ambiente e l' Ecosistema, al fine di avere indicazioni in merito a eventuali disposizioni normative e/o tecniche a esclusivo carattere regionale, in modo da desumere gli impegni e i divieti a carico delle aziende agricole campane.

PRESO ATTO delle note di riscontro ricevute:

- dalla UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria della Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale (nota 129538 del 25.02.15);
- dalla UOD Gestione delle Risorse Naturali Protette – Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero della Direzione Generale per l'Ambiente e l' Ecosistema. (nota 147539 del 04.03.15);
- dalle UOD 08 Pesca, acquacoltura e caccia (nota 168847 del 11.03.15), 12 Sviluppo delle produzioni zootecniche (nota 161990 del 10.03.15), 07 Foreste (nota 248396 del 10.04.15), 10 Fitosanitario regionale (nota.257491 del 15.04.15) della Direzione per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

CONSIDERATO che UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha predisposto sulla base dell'istruttoria svolta, il documento allegato: - Regole di condizionalità in agricoltura (Regolamento UE 1306/2013): "elenco degli impegni applicabili a livello di territorio regionale ai sensi dell'art.3 e degli allegati 1 e 8 del Decreto ministeriale n.180 del 23.01.15" -, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono riportati i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche ambientali per la Regione Campania distinti per settori e temi principali, in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali sopra richiamate.

PRESO ATTO altresì del confronto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali avviato in data 23.04.15 e concluso con riscontro positivo da parte di quest'ultimo mediante nota n. 11219 del 04.06.15, acquisito agli atti della UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con prot. 386658 del 05.06.15.

CONSULTATE con mail del 04.06.2015 le Organizzazioni Professionali Agricole sulla proposta formulata dalla UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

CONSIDERATO altresì che dall'applicazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

RITENUTO:

- a. di poter approvare l'anzidetto documento: -Regole di condizionalità in agricoltura (Regolamento UE 1306/2013): "elenco degli impegni applicabili a livello di territorio regionale ai sensi dell'art.3 e degli allegati 1 e 8 del Decreto ministeriale n.180 del 23.01.15"-; allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. di dover revocare, a seguito delle modifiche apportate alla normativa nazionale disciplinante la materia dal Decreto Ministeriale n. 180/15, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 03.06.14.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati:

1. di approvare il documento: - Regole di condizionalità in agricoltura (Regolamento UE 1306/2013): "elenco degli impegni applicabili a livello di territorio regionale ai sensi dell'art.3 e degli allegati 1 e 8 del Decreto ministeriale n.180 del 23.01.15" -; allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare la DGR n. 169 del 03.06.14;
3. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla Direzione Generale per la Tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale, al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale, ai fini della pubblicazione urgente sul B.U.R.C.

